



Confindustria Udine

Global Minimum Tax da Pillar 2 [GMT(P2)]: FY 2024 ed i relativi adempimenti in scadenza (non oltre) il prossimo 30 giugno 2026



Agenda

- 1** Ambito Soggettivo (c.d. scope) e semplificazioni temporanee (cenni)
- 2** Adempimenti GMT(P2) in scadenza al 30/6/2026
- 3** Aspetti organizzativi, obblighi strumentali e documenti da presidiare
- 4** Q&A

Global Minimum Tax (GMT) – La disciplina in breve

Cosa?

Il 15 dicembre 2022 a livello UE è stata formalmente approvata la Direttiva 2022/2523 (**Direttiva UE**) che prevede l'introduzione obbligatoria della *Global Minimum Tax* - **GMT** (cd. **Pillar II**) di matrice **OCSE** (cd. **GloBE Rules**), nei Paesi Membri UE, compresa l'Italia che ha implementato la Direttiva con il **Decreto 209/2023** (di seguito il “Decreto”).

Design del Pillar II (in sintesi):

- stabilisce un **Effective Tax Rate (ETR) minimo del 15%** - da rispettare a livello di ogni singola giurisdizione in cui il Gruppo è presente - determinato facendo leva principalmente sui «dati» (c.d. *data points*) ritraibili dall'esistente processo di predisposizione del bilancio consolidato a cui apportare diversi aggiustamenti sia al numeratore (imposte) che al denominatore (reddito).
- introduce un'imposta aggiuntiva, la **Top-up Tax (TuT)** che colma l'eventuale *gap* di ETR.
- due (innovative) **regole domestiche** interconnesse e coordinate (**Income Inclusion Rule (IIR)** e **Undertaxed Profit Rules (UTPR)**) ne assicurano il prelievo.

Le *GloBE Rules* e la Direttiva UE prevedono la possibilità dell'introduzione della cd. **Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)** che dovrebbe ribaltare l'ordine gerarchico di prelievo della *TuT* e spostare (in gran parte) gli oneri di *compliance* (e di pagamento) dalla **UPE (Ultimate Parent Entity)** alle imprese localizzate ove tale **QDMTT** è implementata.

Italia: Il Decreto legislativo 209/2023 (“Decreto GMT”) recepisce in Italia la Direttiva UE, introducendo la **QDMTT SH**, l'**IIR** (anche in modalità **DIIR**) e l'**UTPR** (dal 2025), secondo l'«**approccio comune**», definito a livello OCSE.

Nei primi quattro anni di applicazione (**2024-2027**) sono state introdotte (2027: *Reece pine to attest*) delle semplificazioni “transitorie” di calcolo cd. **Transitional CbCR Safe Harbours («TSHs»): De Minimis Test, Simplified ETR e Routine Profit Test**.

Perché?

Porre un freno alla concorrenza fiscale (anche non dannosa) tra Stati, per il tramite della fissazione di un livello minimo di imposizione effettiva sul reddito prodotto in ogni giurisdizione dal Gruppo (blending per Paese o sotto-gruppo).

Chi?

Gruppi (multinazionali/nazionali) con ricavi consolidati annuali di almeno **750 milioni** di Euro in almeno **due** degli **quattro** esercizi fiscali precedenti (e.g. per il 2024 -> dal 2020 al 2023).

Quando?

Nei Paesi che hanno deciso di implementare le regole (generalmente):

- **IIR-QDMTT** (spesso **SH**) partire dal **2024**;
- **UTPR** (con possibile **SH**)– a partire dal **2025**.

Il meccanismo applicativo della GMT (QDMTT – IIR - UTPR)

Le GloBE Rules prevedono l'istituzione ed il prelievo dell'imposta integrativa (TuT), il cui importo è funzione della differenza positiva tra:

- il minimum rate del 15% concordato nell'ambito dell'IF dell'OCSE, e
- l'ETR relativo ad ogni giurisdizione in cui il Gruppo opera per il tramite di entità costitutive (CE) o Joint Ventures (JV).

L'ETR (e di conseguenza l'imposta integrativa) sono calcolati in base a regole specifiche che riguardano tutte le CE del Gruppo presenti in una data giurisdizione (approccio giurisdizionale), la quale sarà qualificata a questi fini come "a bassa imposizione" se il relativo ETR è inferiore all'aliquota minima del 15%.


ETR	10%
TuT percentage	5% = (15%-10%)
SBIE	20 milioni = [5% del costo del lavoro + 5% del valore dei beni materiali held for use]
GloBE Income	100 milioni
Excess Profit da tassare ai fini Globe	80 milioni = [GloBE Income di 100 milioni - SBIE di 20 milioni]
ETR	10%
Imposta integrativa (TuT)	4 milioni = [5% di 80 milioni]

Il prelievo dell'imposta integrativa è operato tramite regole complementari in ordine gerarchico:

- la **QDMTT**: viene per prima (da taxing right al Paese dove sono localizzate le LTCE); se SH il Gruppo può optare e disattiva IIR e/o UTPR
- l'**Income Inclusion Rule** ("IIR"), che il prelievo dell'imposta integrativa (al netto della QDMTT non SH) in capo all'entità capogruppo ("Ultimate Parent Entity" o "UPE"), o in assenza in capo a IPE, o POPE (al netto di quella dovuta dalla UPE) e il versamento della stessa nella giurisdizione di residenza fiscale della UPE (o IPE o POPE).
- l'**Under Taxed Profit Rule** ("UTPR") che opera in via sussidiaria (i.e. backstop -> qualora l'imposta integrativa di pertinenza della UPE non sia prelevata sulla base della regola primaria IIR) e comporta un onere fiscale supplementare (ripartizione a carico delle CE localizzate nelle giurisdizioni che hanno adottato l'UTPR).

Rule Order: QDMTT – IIR - UTPR


Le Model Rules prevedono regole specifiche per il prelievo della Top-up Tax (TuT)



«controllante capogruppo» **[Ultimate Parent Entity]:**

- a) una entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa; o
- b) la casa madre di un gruppo quale definito al numero 18), lettera b);

Gli step applicativi delle GloBE Rules





Ambito Soggettivo

Le GloBE Rules si applicano alle **entità costitutive (imprese) che fanno parte di un Gruppo multinazionale o domestico avente ricavi(*) annuali di almeno 750 milioni di Euro nel bilancio consolidato della Ultimate Parent Entity (UPE) in almeno due degli ultimi quattro periodi d'imposta** (i.e. i quattro periodi prima dell'esercizio oggetto di analisi).

(*) For purposes of Article 1.1 of the GloBE Rules, revenue includes the inflow of economic benefits arising from delivering or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the MNE Group's ordinary activities. The revenue amounts shall be determined in line with the relevant accounting standard, which may allow for netting for discounts, returns and allowances, but in any event before deducting cost of sales and other operating expenses; these amounts will typically be reflected at the top of the profit and loss statement. If different types of revenue are separately presented in the consolidated profit and loss statement of the consolidated financial statements, they must be aggregated for purposes of Article 1.1. [AG December 2023]

Gli step applicativi delle GloBE Rules



Step 1 – Verificare se il Gruppo è da qualificarsi come multinazionale (i.e. MNE Group) o nazionale

Determinare se il Gruppo ha imprese e/o stabili organizzazioni (entità costitutive) in più di una giurisdizione. A livello UE le nuove regole riguardano anche i Gruppi domestici

Step 2 – Verificare se il Gruppo supera la soglia ricavi (i.e. 750 EUR Threshold Test)

Verificare se il Gruppo ha ricavi annuali pari ad almeno 750 milioni di Euro a livello consolidato in almeno due degli ultimi quattro periodi d'imposta (che precedono il tested year)

Step 3 – Identificare le (eventuali) entità escluse

Identificare eventuali entità da escludere dall'applicazione delle regole ma tener conto dei relativi ricavi ai fini del calcolo della soglia dei 750 milioni di euro



Verificare se il Gruppo è da qualificarsi come multinazionale (i.e. MNE Group) (art. 1.1 -1.2 Model Rules) o domestico


Per «**gruppo**» [*group*] si intende:

- un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel **bilancio consolidato** della controllante capogruppo, nonché ogni impresa che ne è esclusa unicamente a causa delle sue dimensioni, del principio della rilevanza o perché detenuta per la vendita; o
- una entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a)



Per «**gruppo multinazionale**» [*MNE group*] si intende: qualsiasi gruppo comprendente almeno una entità o una stabile organizzazione che non è localizzata nel Paese della controllante capogruppo

Per «**gruppo nazionale**» [*large-scale domestic group*] si intende qualsiasi gruppo le cui imprese sono tutte localizzate nel territorio dello Stato

Gruppo Nazionale



Gruppo Multi-nazionale

Gruppo Multi-nazionale
«One single Entity»

A condizione che la società non sia parte di un altro Gruppo (Art. 1.2.3 delle MR)

Consolidamento line-by-line

Deemed Consolidation Test


Joint Ventures



Ricavi annuali di 750 milioni di Euro o più nel bilancio consolidato della UPE (art. 1.1 Model Rules)

Le GloBE Rules si applicano alle **entità costitutive (imprese) che fanno parte di un Gruppo multinazionale o nazionale avente ricavi annuali di almeno 750 milioni di Euro nel bilancio consolidato della Ultimate Parent Entity (UPE) in almeno due degli ultimi quattro periodi d'imposta** (i.e. i quattro periodi prima dell'esercizio in esame).

- ❖ Sono previste regole speciali per la determinazione della soglia ricavi in caso di fusioni/scissioni (che sono nozioni che non coincidono con quelle del codice civile o del tuir);
- ❖ Se uno o più dei FYs del Gruppo presenta un periodo inferiore o superiore ai 12 mesi, per ogni FY la soglia dei 750 milioni è aggiustata proporzionalmente tenendo conto della lunghezza del relative FY.
- ❖ I ricavi delle entità escluse sono comunque da considerarsi ai fini della verifica del superamento della soglia





Entità escluse (art. 1.5 Model Rules)

Le regole GloBE non si applicano alle c.d. Entità Escluse (*Excluded Entities*):

- Entità statali
- organizzazioni internazionali
- organizzazioni senza scopo di lucro
- fondi pensione
- fondi di investimento e i veicoli di investimento immobiliare quando

Entità detenute per almeno il 95% da Entità Escluse e che superano (i) Ownership test; (ii) Activities test

Entità detenute per almeno il 85% da Entità Escluse e i cui redditi sono principalmente composti da «excluded dividends» o «excluded equity gains or losses» sulla base delle regole GloBE

Effetti dell'esclusione


- *l'IIR e l'UTPR non si applicano alle Entità escluse. Pertanto, un'Entità Esclusa che sia UPE del Gruppo multinazionale non è tenuta ad applicare l'IIR e la regola deve essere applicata dall'Entità costitutiva successiva nella catena proprietaria;*
- *gli attributi GloBE delle Entità escluse (compresi i loro profitti, perdite, imposte maturate, attività tangibili e spese salariali) sono rimossi dai vari calcoli previsti dalle Regole GloBE, ad eccezione dell'applicazione della **soglia dei ricavi**.*
- *le Entità escluse non hanno alcun obbligo amministrativo ai sensi delle Regole GloBE, come ad esempio la GloBE Information Return (GIR) e le informazioni di dettaglio non sono riportate nella GIR*

Definizioni

Constituent Entity (art. 1.3 Model Rules)


Per *Constituent Entity* ("CE") si intende:

- un'entità o una stabile organizzazione che fa parte di un Gruppo soggetto alle GloBE Rules
- una *Constituent Entity* non include una Entity che è una Excluded Entity.

**Ultimate Parent Entity (art. 1.4 Model Rules)**

Per *Ultimate Parent Entity* ("UPE") si intende:

- a) una *Constituent Entity* che:
 - detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in una *Constituent Entity* e
 - non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo; o
- b) una *Constituent Entity* che è stabilita mediante una o più stabili organizzazioni situate in altre giurisdizioni e che non è controllata da altre entità del medesimo gruppo




Definizioni

Intermediate Parent Entity (art. 10.1 Model Rules)


Per *Intermediate Parent Entity (IPE)* si intende una *Constituent Entity* che:

- detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra *Constituent Entity* dello stesso gruppo e
- non si configura come *Ultimate Parent Entity*, *Partially-Owned Parent Entity*, stabile organizzazione o *Investment Entity*.

**Partially Owned Parent Entity (art. 10.1 Model Rules)**

Per *Partially Owned Parent Entity (POPE)* si intende:

- una *Constituent Entity* che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra *Constituent Entity* dello stesso gruppo e la cui partecipazione agli utili è detenuta, direttamente o indirettamente, per più del 20 % da entità o soggetti che non fanno parte dello stesso gruppo e
- non si configura come una *Ultimate Parent Entity*, una stabile organizzazione o *Investment Entity*.




Definizioni

Low Taxed Constituent Entity (LTCE) (art. 10.1 Model Rules)

Per Low Taxed Constituent Entity si intende:


- una *Constituent Entity* il cui reddito *GloBE* è assoggettato ad un *Effective Tax Rate (ETR)* inferiore al *Minimum Tax Rate* del 15%



Minority-Owned Constituent Entity (MOCE) (art. 10.1 Model Rules)

Per Minority-Owned Constituent Entity (MOCE) si intende:

- una *Constituent Entity* dove la *Ultimate Parent Entity* detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione del 30% o inferiore



Transitional CbCR Safe Harbours – in sintesi



De Minimis Test

- Giurisdizioni con
 - Ricavi totali < EUR 10m, e
 - Profitti (Perdite) prima delle imposte < EUR 1m for the FY.



Effective Tax Rate Test

- ETR Semplificato della giurisdizione \geq Aliquota transitoria determinata per ogni FY
- Aliquote transitorie:
 - 15% FY che inizia nel 2024
 - 16% FY che inizia nel 2025
 - 17% FY che inizia nel 2026
 - 17% FY che inizia nel 2027 >> SBS (*)



Routine Profits Test

- Profitti (Perdite) prima delle imposte \leq ammontare del substance-based income exclusion (SBIE) calcolato secondo le modalità stabilite dalle regole GloBE

Una giurisdizione si qualifica per i Transitional CbC-Report Safe Harbour se almeno uno dei predetti test è superato

L'effetto derivante dal superamento di almeno uno dei Transitional CbC-Report Safe Harbour è:

- Evitare l'applicazione piena delle Regole GloBE (ossia l'effettuazione dei calcoli in *full compliance*)
- Utilizzare dati prontamente disponibili (estratti da fonti qualificate: *Qualified CbCR* e *Qualified Financial statement*)

Se le condizioni dei Transitional CbC-Report Safe Harbour **non sono rispettate**, si applicheranno le regole generali e la potenziale esposizione alla imposta integrativa dovrà essere valutata applicando le Regole GloBE nella loro interezza.

Approccio OCSE >> **una volta fuori, sempre fuori** >> “**once out always out**”


Aggiustamenti minori: potrebbero essere necessari limitati aggiustamenti al CbCR *Profit Before Tax* giurisdizionale e agli oneri fiscali sul reddito da bilancio.



Adempimenti al 30 giugno 2026

1. **Modello di Notifica:** Comunicazione iniziale all'Amministrazione fiscale
2. **Comunicazione rilevante GloBE Information Return (GIR):** GloBE Information Return – Dichiarazione informativa globale
3. **Dichiarazione fiscale o GMT Return:** Dichiarazione dei redditi per l'imposta minima globale
4. **Accordi privatistici** per regolare nomine, ripartizione, accesso alle informazioni ed ai dati, modalità operative, aspetti sanzionatori etc..

GMT – diversi scenari di *tax compliance*



Permanet Safe Harbours – il 5 Gennaio 2026 l'IF OCSE ha pubblicato le *guidance* sul *Simplified ETR Safe Harbour* e sul *Side-by-Side system*.



Esercizio Transitorio: esercizio di cui all'articolo 54, comma 1, del Decreto Legislativo che, **ai fini degli obblighi di comunicazione e di notifica, non tiene conto degli effetti dell'opzione per i Regimi Semplificati ne dell'opzione per i Regimi di Esclusione**

Oneri di *compliance* GMT in Italia – FY 24


Adempimento	Scadenza* (entro il)	TSH soddisfatti	Full Compliance
Versamento prima rata (pari al 90% dell'imposta dovuta)	30 novembre 2025	No (in quanto nessuna TuT è dovuta)	Si (nel caso in cui sia determinata una TuT dovuta)
Comunicazione rilevante / GloBE Information Return (GIR)	30 giugno 2026	Si	Si
Modello di Notifica	30 giugno 2026	Si	Si
Dichiarazione fiscale (GMT Return)	30 giugno 2026	Si	Si
Versamento seconda rata (pari al 10% dell'imposta dovuta)	31 luglio 2026	No (in quanto nessuna TuT è dovuta)	Si (nel caso in cui sia determinata una TuT dovuta)

* In caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

Central Filing o Local filing

L'articolo 51, 2 del Decreto impone a ogni impresa **localizzata in Italia** di presentare la «**Comunicazione Rilevante**», che riepiloga, per Paesi, sottogruppi e imprese del Gruppo, i principali dati GloBE (struttura, risultati, imposte, eventuali riduzioni per sostanza economica, opzioni e regimi di porto sicuro, ripartizione dell'imposizione integrativa e modalità di prelievo), con possibile scambio internazionale laddove esistano **accordi qualificati**.

È ammessa la nomina «un'impresa locale designata» [local filing accentrato] o della Controllante Capogruppo o di un'unica «impresa designata» che presenti la comunicazione per tutte le imprese italiane del Gruppo [central filing].



Le Linee guida per la compilazione sono state emanate il 30 ottobre 2025.

La Comunicazione Rilevante va trasmessa entro l'ultimo giorno del **15° mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento** (entro l'ultimo giorno del **18° mese per l'esercizio transitorio**).

La Notifica GloBE (1/2)

Notifica GloBE


In base all'art. 8.1.3 GloBE Rules, le entità italiane devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'**identità e la giurisdizione del soggetto che presenta** la *GloBE Information Return* (i.e. «GIR»).

Con il decreto 25 febbraio 2025 e il Provvedimento 321488/2025 è stato introdotto il **modello di notifica**: per regola, ogni società italiana presenta la Comunicazione Rilevante (GIR) autonomamente, salvo **delegare** un'altra entità del Gruppo (anche estera o la capogruppo), circostanza, questa, da notificare; in tal caso l'invio potrà avvenire anche via **scambio automatico**.

La notifica si trasmette **telematicamente** tramite il software "NotificaGlobe", entro il **15° mese** successivo alla chiusura dell'esercizio (**18° mese** per l'esercizio transitorio, e comunque non prima del **30 giugno 2026**).

Notifica one-off: valida per gli esercizi successivi salvo revoche o modifiche ai dati comunicati

Ai fini dell'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo, **ciascun soggetto esonerato** dall'obbligo di presentare autonomamente la comunicazione rilevante **trasmette all'Agenzia delle entrate il presente modello**.
In deroga, è consentito che il *modello* sia trasmesso all'Agenzia delle entrate da un'impresa locale designata per conto dei soggetti esonerati



La Notifica GloBE (2/2)

Notifica
GloBe

Contenuti

a) Soggetto che trasmette la Notifica e ruolo

codice 1, se trattasi del soggetto esonerato dall'obbligo di presentare autonomamente la CR (art. 3, comma 1, del decreto);

codice 2, se trattasi dell'impresa locale, compresa la controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano, designata alla presentazione della sola notifica (art. 3, comma 2, del decreto);

codice 3, se trattasi dell'impresa locale, compresa la controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano, designata alla presentazione sia della notifica sia della CR.

- a) periodo di riferimento della notifica
- b) persona di contatto
- c) gruppo multinazionale o nazionale di riferimento
- d) l'impresa locale designata
- e) impresa o entità interessata dalla notifica ossia il soggetto del gruppo che non presenta autonomamente la CR
- f) la controllante capogruppo (comprese le controllanti multiple)
- g) l'impresa designata << può solo presentare la Comunicazione Rilevante ma non può trasmettere il modello di notifica per conto delle imprese localizzate in Italia o delle entità apolide costituite in base alle leggi dello Stato italiano.

L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.000 euro.

Per i **primi tre esercizi** di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste al primo e al terzo periodo sono **ridotte del 50 per cento**

Comunicazione Rilevante (1/6)

Comunicazione rilevante (i.e. «GIR»)

è la dichiarazione informativa con cui il Gruppo periodicamente (tipicamente su base annuale) comunica i dati rilevanti nella giurisdizione del prelievo.

Fonte dei dati e divergenza normative

Scenario

Obbligo di Compilazione

Più Paesi con diritti d'imposizione

Comunicazione secondo le **Regole OCSE**. L'Impresa Dichiarante segnala le divergenze tra Regole OCSE e normativa locale

Un solo Paese con diritti d'imposizione e QDMTT SH (senza switch-off)

Comunicazione secondo la **normativa di quel Paese** (vale anche per gruppi nazionali)

Entità a controllo congiunto soggette a QDMTT estera

Comunicazione secondo **Regole OCSE** oppure **normativa locale** se la QDMTT è Porto Sicuro

L'Amministrazione fiscale italiana può richiedere informazioni aggiuntive per:

- Valutazione del rischio fiscale effettivo
- Verifica della correttezza dell'imposizione integrativa



Comunicazione Rilevante (2/6)

Comunicazione
rilevante
(i.e. «GIR»)

Accordo qualificato tra
autorità competenti

identifica un accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o più autorità fiscali al fine di consentire lo scambio automatico delle informazioni relative alle comunicazioni rilevanti

Stati Membri : Direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (di seguito DAC 9), che disciplina lo scambio automatico delle informazioni relative alle Comunicazioni Rilevanti tra gli Stati membri dell'Unione Europea salvo Stati Membri che hanno esercitato l'opzione art 50 Direttiva [Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia]

Stati terzi : *Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information* (MCAA), disciplinato dal Quadro Inclusivo sul BEPS nel documento “*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (January 2025)*” <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/tax-transparency-and-international-co-operation/gir-mcaa-signatories.pdf>

Mancato scambio di informazioni

Se l'Agenzia non riceve le informazioni attese → segnala al Paese che avrebbe dovuto inviarle

Se riceve segnalazione di mancato invio → verifica il motivo e risponde entro **1 mese**

Scambio tra Stati UE

Termine massimo per risposta: **3 mesi** dalla segnalazione di mancato scambio

• Se le informazioni non arrivano entro la nuova data prevista:



- **I soggetti del gruppo precedentemente esonerati devono presentare la CR**
- Termine: 1 mese dal ricevimento dell'avviso dell'Agenzia delle entrate

SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT
ON THE EXCHANGE OF GLOBE INFORMATION
GIR-MCAA
Status as of 3 March 2026

JURISDICTION OF THE COMPETENT AUTHORITY	DATE OF SIGNATURE
1. AUSTRALIA	28-01-2026
2. AUSTRIA	26-06-2025
3. BELGIUM	16-06-2025
4. CANADA	06-02-2026
5. CROATIA	24-12-2025
6. DENMARK	11-06-2025
7. FINLAND	30-09-2025
8. FRANCE	09-07-2025
9. GERMANY	19-09-2025
10. GIBRALTAR	14-01-2026
11. HUNGARY	31-10-2025
12. IRELAND	08-07-2025
13. ITALY	30-06-2025
14. JAPAN	24-06-2025
15. KOREA	09-07-2025
16. LIECHTENSTEIN	29-09-2025
17. LUXEMBOURG	26-06-2025
18. NETHERLANDS	14-08-2025
19. NEW ZEALAND	08-07-2025
20. NORWAY	01-09-2025
21. PORTUGAL	02-07-2025
22. SLOVAK REPUBLIC	16-06-2025
23. SLOVENIA	22-12-2025
24. SOUTH AFRICA	02-10-2025
25. SPAIN	04-07-2025
26. SWEDEN	04-11-2025
27. SWITZERLAND	28-08-2025
28. UNITED KINGDOM	01-07-2025

Comunicazione Rilevante (3/6)

Comunicazione
rilevante
(i.e. «GIR»)

Struttura

Nella **sezione generale** sono fornite le indicazioni di carattere generale sul gruppo multinazionale o nazionale, sulla sua struttura e sull'identificazione dell'Impresa Dichiarante + sintesi delle informazioni di alto livello riguardanti l'applicazione dell'imposizione integrativa in ogni Paese in cui il gruppo multinazionale opera

Le **sezioni giurisdizionali** sono compilate in relazione a ciascun Paese in cui il gruppo opera.

Applicazione delle disposizioni sui **Regimi Semplificati** e sui **Regimi di Esclusione**.

calcoli per determinare l'aliquota di imposizione effettiva, l'importo dell'imposizione integrativa e, se questa è dovuta, la relativa imputazione.

La comunicazione contiene **le comunicazioni di esercizio o revoca delle opzioni previste** riguardanti le imprese localizzate nel territorio dello Stato



Comunicazione Rilevante (4/6)

Comunicazione
rilevante
(i.e. «GIR»)

Rendicontazione
semplificata Sistema
Transitorio

Ambito di applicazione

- >> Gruppi multinazionali e nazionali
- >> Paesi dove l'imposizione integrativa non è dovuta o non è imputata alle singole entità

Semplificazione Rettifiche indicate su base netta (non per singola entità) per:

- Utile/perdita contabile netta
- Imposte rilevanti
- Imposte anticipate e differite

Requisiti necessari

- a) Sistema contabile per Paese (calcoli accurati e affidabili) ed identificazione corretta localizzazione
- b) Processo di attribuzione affidabile delle informazioni contabili ai Paesi
- c) Procedure amministrative/contabili per identificare analiticamente tutte le rettifiche

Documentazione di supporto

Procedura di attribuzione dati contabili a ciascun Paese/entità
Procedura di individuazione e calcolo delle rettifiche rilevanti

Nota L'Amministrazione finanziaria può richiedere dati aggiuntivi per verificare i calcoli

Comunicazione Rilevante (5/6)

Comunicazione
rilevante
(i.e. «GIR»)

Sanzioni

In caso di **omessa o ritardata presentazione** della comunicazione rilevante o di ritardo nella sua presentazione **pari o superiore a tre mesi** si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro;
in case di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante.

Per i **primi tre esercizi** le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono **ridotte del 50 per cento**

Obblighi strumentali

Comunicazione Rilevante (6/6)

Comunicazione rilevante

Diffusione dei Dati

Il dissemination approach metodo concordato a livello multilaterale dall'Inclusive Framework on BEPS per la distribuzione delle informazioni contenute nella GloBE Information Return (GIR) alle diverse giurisdizioni

- **Giurisdizione della UPE (Ultimate Parent Entity):** riceve la GIR nella sua interezza
- **Giurisdizioni con diritti di imposizione sotto le regole GloBE:** ricevono le sezioni della GIR relative al calcolo dell'ETR e dell'imposizione integrativa, all'allocazione e all'attribuzione per le giurisdizioni rispetto alle quali hanno diritti di imposizione (incluse le giurisdizioni che hanno introdotto una QDMTT)
- **Tutte le giurisdizioni che hanno implementato le regole GloBE** [Paesi di Attuazione] dove sono localizzate le Constituent Entities del gruppo ricevono le informazioni generali e la struttura societaria, che contengono tutti i data points necessari per verificare se hanno diritti di imposizione su qualsiasi altra giurisdizione

In alternativa l'impresa Dichiarante può scegliere di fornire tutti i dati e le informazioni contenuti nella Comunicazione Rilevante a ciascun Paese di Attuazione o Paese QDMTT in cui sono localizzate le imprese ed entità a controllo congiunto del gruppo



impresa Dichiarante indica le categorie in cui rientra ciascun Paese di Attuazione o Paese QDMTT in cui sono localizzate le imprese ed entità a controllo congiunto del gruppo, nonché le sezioni e i dati pertinenti contenuti nella Comunicazione Rilevante da fornire ad ogni Paese di Attuazione o Paese QDMTT

La Dichiarazione fiscale (1/8)

Dichiarazione fiscale (i.e. GMT Return)

dichiarazione annuale da presentare all'Agenzia delle entrate relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale prevista all'articolo 53, comma 1, del Decreto Legislativo;

In aggiunta alla GIR, il Decreto impone una **dichiarazione fiscale** per la *Top-up Tax* dovuta in Italia a titolo di IIR, UTPR, QDMTT >> **UNICO MODELLO!**

Il decreto MEF 7.11.2025 ne definisce modalità, termini e contenuti, in linea con OCSE e Direttiva UE, con applicazione dagli esercizi che iniziano dal 31.12.2023:

La Dichiarazione fiscale va presentata dalle entità italiane responsabili della IIR, UTPR o QDMTT, indipendentemente dalla circostanza che sia dovuta l'imposta. Il **modello** va trasmesso telematicamente entro il **15° mese** dalla chiusura dell'esercizio di riferimento (entro il **18° mese per l'esercizio transitorio**; il primo termine di scadenza non può essere in ogni caso anteriore al 30 giugno 2026).

Con il provvedimento n. 46523 del 6 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale.

L'imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale **è determinata sulla base della normativa italiana** emanata in materia di imposizione integrativa ossia sul Decreto Legislativo e sui relativi decreti ministeriali di attuazione. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Decreto Legislativo, le disposizioni italiane sull'imposizione integrativa **devono, comunque, essere interpretate e applicate tenendo conto di quanto chiarito dalle Regole OCSE**

Prot. n. 46523/2026



Approvazione del modello di dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello di dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

1.1. È approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, con le relative istruzioni (di seguito "modello").

1.2. Il modello è composto dal frontespizio, contenente i dati personali del soggetto che presenta la dichiarazione e del rappresentante firmatario, nonché l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dai quadri A, B, C, D, E ed F.

La Dichiarazione fiscale (2/8)

Sono tenute a presentare la Dichiarazione fiscale...	Contenuto della Dichiarazione			
<p>Art 2 comma 2 a) la Controllante capogruppo, la partecipazione intermedia e la partecipante parzialmente posseduta <u>localizzate nel territorio dello Stato italiano</u>, responsabili dell'imposta minima integrativa; [Rule Order]</p>	<p>in relazione all'Esercizio di Riferimento, compila il prospetto contenente le informazioni e i dati di sintesi utilizzati per il calcolo...</p>	<p>dell'imposta minima integrativa dovuta in Italia</p>	<p>Il prospetto è compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero</p>	
<p>Art 2 comma 2 b) l'impresa, diversa dall'entità di investimento, <u>localizzata nel territorio dello Stato italiano</u> individuata quale responsabile dell'imposta minima suppletiva</p>		<p>dell'imposta minima suppletiva dovuta in Italia</p>		<p>soggetto che presenta la Dichiarazione Fiscale indica le imprese o le entità a controllo congiunto per conto delle quali agisce in qualità di responsabile degli obblighi dichiarativi e di versamento, la ripartizione dell'eventuale onere fiscale tra le imprese o tra le entità a controllo congiunto del gruppo localizzate in Italia o tra le entità apolide costituite in base alle leggi dello Stato italiano.</p>
<p>Art 2 comma 2 c) l'impresa e l'entità a controllo congiunto (*), <u>localizzate nel territorio dello Stato italiano</u>, nonché l'entità apolide <u>costituita in base alle leggi dello Stato italiano</u> individuate quali responsabili dell'imposta minima Nazionale</p>		<p>dell'imposta minima nazionale dovuta in Italia</p>		

(*) Le entità a controllo congiunto sono tenute alla determinazione e al versamento dell'imposta minima nazionale in via autonoma rispetto alle altre imprese del gruppo localizzate in Italia e, conseguentemente, risultano soggette all'adempimento dell'obbligo dichiarativo e di versamento in maniera separata dalle altre imprese

La Dichiarazione fiscale (3/8)

Dichiarazione
fiscale
(i.e. GMT Return)

Regole di
compilazione e
aspetti
sanzionatori

I soggetti tenuti a presentare la Dichiarazione

1. **adottano tutte le misure necessarie per la corretta individuazione delle informazioni e rilevazione delle informazioni e dei dati per il calcolo dell'imposta**
2. **sono tenuti a conservare la documentazione contabile ed extra contabile utilizzata per la compilazione della Dichiarazione Fiscale** (ad esempio, un prospetto di riconciliazione tra il valore rilevante, ai fini dell'imposizione integrativa, di un elemento considerato nel calcolo dell'ETR o della base imponibile ed il suo corrispondente valore contabile). Tale documentazione **deve essere messa a disposizione, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria**, e conservata fino al termine di cui all'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 600 (* termine di decadenza dell'azione accertatrice).
3. In caso di inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposizione integrativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di imposte sui redditi.
4. Le imprese ed entità del gruppo per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e di versamento **sono responsabili solidalmente e congiuntamente con quest'ultimo in relazione alle somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.**
5. Per la violazione degli obblighi dichiarativi e di versamento relativi ai **primi tre esercizi** di applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo, **non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave**

(*) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
30.06.2026 + 5 anni >> 31 dicembre 2031

La Dichiarazione fiscale (3/8)

Dichiarazione
fiscale
(i.e. GMT Return)

Regole di
compilazione e
aspetti
sanzionatori

I soggetti per conto dei quali è presentata la Dichiarazione

1. localizzate nel territorio dello Stato italiano, trasmettono in tempo utile ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 tutte le informazioni necessarie per il calcolo e per il versamento dell'imposta dovuta
2. Le imprese ed entità del gruppo per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e di versamento **sono responsabili solidalmente e congiuntamente con quest'ultimo in relazione alle somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.**
3. Per la violazione degli obblighi dichiarativi e di versamento relativi ai **primi tre esercizi** di applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo, **non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave**

La Dichiarazione fiscale (4/8)



DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSIZIONE INTEGRATIVA DOVUTA A TITOLO DI IMPOSTA MINIMA INTEGRATIVA, IMPOSTA MINIMA SUPPLETIVA E IMPOSTA MINIMA NAZIONALE

[Art. 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 7 novembre 2025]

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679	Con questo informativo l'Agenzia delle entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il seguito, "Regolamento") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modulo verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla dichiarazione annuale di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 7 novembre 2025, da trasmettere al fine dell'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di dichiarazione annuale di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 209 del 2023 e del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 7 novembre 2025. L'indicazione dei recapiti canonici all'Agenzia delle entrate è fondamentale per la richiesta di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle attività di liquidazione e accertamento di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, 81 lett. a) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. L'articolo 5 del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 7 novembre 2025 prevede che la dichiarazione annuale deve essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento ovvero entro il diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio traslatorio.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo concesso alle procedure finali ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati	I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o dai Responsabili. Ai di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: • ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempimento ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; • ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Trasferimento dati all'estero	Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario o concesso agli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate adopera misure per garantire che i dati forniti vengono trattati in modo adeguato e conforme alla finalità per cui vengono usati. L'Agenzia delle entrate adopera misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illecito. Il modulo può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che trattano i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modulo all'Agenzia delle entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "Titolare del trattamento" quando il dati entrano nella loro disponibilità e solo il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogefi Spa, in qualità di partner tecnologico e metodologico, al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell'Agenzia tributaria, designata per questo responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che attraverso la consultazione all'interno del proprio area riservata, area Consulenti del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e s. s. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: • applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate • apposito form in area libera dal sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza • posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma • posta elettronica certificata all'indirizzo entrate@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. n. 196 del 2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.
Consenso	L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.
Modifiche	L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente Informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it . La presente Informativa viene data in via generale per tutti i Titolari del trattamento sopra indicati.



DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSIZIONE INTEGRATIVA DOVUTA A TITOLO DI IMPOSTA MINIMA INTEGRATIVA, IMPOSTA MINIMA SUPPLETIVA E IMPOSTA MINIMA NAZIONALE

[Art. 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 7 novembre 2025]

ANNO E TIPO DICHIARAZIONE	Anno dichiarazione	Correttiva nel termine	Dichiarazione integrativa	Annullamento	Situazioni particolari	
SOGGETTO CHE PRESENTA LA DICHIARAZIONE	Codice fiscale		Ruolo			
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	Data inizio giorno mese anno	Data fine giorno mese anno				
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO	Codice fiscale		Codice carica		Codice fiscale società	
RECAPITI	Telefono fisso		Telefono mobile			
	Fax		Indirizzo di posta elettronica			
SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE	Invio avviso telematico all'intermediario		FRMA DEL DICHIARANTE			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale		Ricezione avviso telematico			
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno giorno mese anno	FRMA				
QUADRI COMPILATI	A	B	C	D	E	F

Dichiarazione
fiscale
(i.e. GMT Return)

Struttura

contiene le informazioni e i dati necessari per determinare l'imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Nel riquadro devono essere indicati il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante del soggetto dichiarante firmatario della dichiarazione

La Dichiarazione fiscale (5/8)

Dichiarazione
fiscale
(i.e. GMT Return)

Struttura

Il modello è composto dal frontespizio, contenente i dati personali del soggetto che presenta la dichiarazione e del rappresentante firmatario, nonché l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dai quadri A, B, C, D, E ed F.

- il **quadro A** accoglie le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e su eventuali regimi semplificati e regimi di esclusione fruiti;

Nel **rigo A1**, va indicato:

- in **colonna 1**, il nome del gruppo multinazionale o nazionale, al quale appartiene il soggetto dichiarante, che è utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato dell'esercizio di riferimento;
- in **colonna 2**, uno dei seguenti codici: 1, **in caso di gruppo nazionale** o 2, **in caso di gruppo multinazionale**.

Quando un regime semplificato riduce a zero l'imposizione integrativa, il soggetto dichiarante non compila i quadri successivi rispetto a quelle imprese o entità a controllo congiunto o a quei membri di gruppi a controllo congiunto (ad eccezione di quanto precisato nel proseguo).

Gli importi contenuti nella Dichiarazione Fiscale sono espressi in euro con eventuale conversione dei dati sulla base del tasso di cambio dell'ultimo giorno dell'Esercizio di Riferimento

The image shows a portion of the Italian tax form 'Quadro A'. At the top, there is the logo of the Agenzia Entrate and a field for 'CODICE FISCALE'. Below this, the title 'QUADRO A' is followed by 'Dati del gruppo / Regimi semplificati e di esclusione' and 'Mod. N. 1'. The form is organized into two main sections: 'SEZIONE I DATI DEL GRUPPO' and 'SEZIONE II REGIMI SEMPLIFICATI E DI ESCLUSIONE'. Section I contains rows A1 through A4, each with a table for 'CONTROLLANTE CAPOGRUPPO' and 'CONTROLLANTE MULTIPLA'. Each table has columns for 'Codice fiscale', 'Codice identificativo estero', 'Posizione di localizzazione', and 'Denominazione'. Section II contains rows A5 through A7, each with a table for 'REGIMI SEMPLIFICATI E DI ESCLUSIONE'. These tables have columns for 'Posizione di localizzazione', 'Tipo sottogruppo', 'Regime semplificato', and 'Esclusione di ritenute'. At the bottom, there are rows A8 and A9 for 'FASE INIZIALE DELL'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DEL GRUPPO MULTINAZIONALE O FASE INIZIALE DI APLICAZIONE DELL'IMPOSIZIONE INTEGRATIVA DA PARTE DEL GRUPPO NAZIONALE (ART. 56)' and 'DIFFERIMENTO DELL'IMPOSIZIONE INTEGRATIVA EQUIVALENTE E DELL'IMPOSIZIONE SULLA SUPPLETIVA EQUIVALENTE (ART. 57)'. There are also fields for 'Data' (giorno, mese, anno) and 'Posizione di localizzazione'.

La Dichiarazione fiscale (6/8)


- il **quadro B** accoglie i dati e le informazioni di sintesi necessarie per determinare l'imposizione integrativa;
- il **quadro C** accoglie i dati e le informazioni di sintesi necessarie per determinare l'**imposta minima integrativa** dovuta in Italia. Il quadro è compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero;

Dichiarazione fiscale (i.e. GMT Return)

Struttura

il **quadro E** accoglie i dati e le informazioni necessarie per determinare l'**imposta minima nazionale dovuta in Italia**. Il quadro è compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero;

- il **quadro D** accoglie i dati e le informazioni di sintesi necessarie per determinare l'**imposta minima suppletiva dovuta in Italia**. Il quadro è compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero;



La Dichiarazione fiscale (7/8)

Dichiarazione
fiscale
(i.e. GMT Return)

Struttura

- Il soggetto responsabile dell'imposta minima nazionale compila il presente quadro al fine di indicare:
- nella **sezione I**, i dati e le informazioni della singola impresa, dell'entità a controllo congiunto o entità sussidiarie a controllo congiunto o dell'entità trasparente apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano;
 - nella **sezione II**, per ciascun sottogruppo, i dati e le informazioni per la determinazione dell'importo dovuto in Italia a titolo di imposta minima nazionale;
 - nella **sezione III**, il totale dell'imposta minima nazionale dovuta;
 - nella **sezione IV**, i soggetti per conto dei quali agisce in qualità di responsabile degli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché la ripartizione dell'eventuale onere fiscale tra le imprese o tra le entità del gruppo a controllo congiunto del gruppo localizzate in Italia o tra le entità apolide costituite in base alle leggi dello Stato italiano.



	rettificale	,00	,00	,00	,00
SEZIONE III TOTALE IMPOSTA MINIMA NAZIONALE	E12				,00
SEZIONE IV SOBGETTI COBBLIGATI E RIPARTIZIONE ONERE	E13				
	Codice fiscale	Importo	Entità di investimento		
	1	2	3		
	Codice fiscale	Importo	Entità di investimento		
	4	5	6		
	Codice fiscale	Importo	Entità di investimento		
	7	8	9		
	Codice fiscale	Importo	Entità di investimento		
	10	11	12		

La Dichiarazione fiscale (8/8)

Dichiarazione
fiscale
(i.e. GMT Return)

Struttura

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione coincidono con i soggetti tenuti al versamento dell'imposta.

Tali soggetti potrebbero risultare diversi, nell'ambito dello stesso gruppo, per ciascuna delle imposte

Il versamento è eseguito, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **senza possibilità di compensazione**

genzia entrate

CODICE FISCALE

QUADRO F
Liquidazione imposte/dichiarazione integrativa

Mod. N.

SEZIONE I LIQUIDAZIONE IMPOSTE			
F1	Imposta dovuta	Credito precedente dichiarazione	Credito dichiarazioni integrative
	Imposta a debito	Imposta a credito	Imposta a debito
F2	Imposta dovuta	Credito precedente dichiarazione	Credito dichiarazioni integrative
	Imposta a debito	Imposta a credito	Imposta a debito
F3	Imposta dovuta	Credito precedente dichiarazione	Credito dichiarazioni integrative
	Imposta a debito	Imposta a credito	Imposta a debito
SEZIONE II DICHIARAZIONE INTEGRATIVA			
F4	Codice fiscale	Esercizio di riferimento	Maggior credito
F5			
F6			
F7			
F8			

Tanto premesso, al fine di consentire il versamento delle imposte in parola mediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “2730” denominato “Imposta minima integrativa - articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2731” denominato “Imposta minima suppletiva - articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2732” denominato “Imposta minima nazionale - articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

Eccedenze di versamento rispetto all'importo dovuto, con riferimento a ciascuna delle imposte possono essere utilizzate a riduzione delle medesime imposte dovute per gli esercizi successivi oppure chieste a rimborso tramite la Dichiarazione Fiscale

Oneri di *compliance* GMT in Italia - Sanzioni

Adempimento	Scadenza ¹ (entro il)	Fonte normativa	Sanzione	Tipo di sanzione
Versamento prima rata (90%)	30 novembre 2025	Art. 53 del d.lgs 209/2023	Art. 53 del d.lgs 209/2023 che rinvia alle disposizioni in materia di imposte sui redditi (i.e., d.lgs 471/1997, d.lgs. 472/1997)	Proporzionale (in % dell'imposta non versata) (**)
Comunicazione rilevante (GIR)	30 giugno 2026	Art. 51 del d.lgs 209/2023	Art. 51, comma 9, del d.lgs 209/2023	Fissa (max 100k per entità o 1 mln per Gruppo) (*)
Modello di Notifica	30 giugno 2026	Art. 51, comma 4, del d.lgs 209/2023	Art. 51, comma 9 del d.lgs 209/2023	Fissa (max 2k)
Dichiarazione fiscale	30 giugno 2026	Art. 53 del d.lgs 209/2023	Art. 53 del d.lgs 209/2023 che rinvia alle disposizioni in materia di imposte sui redditi (i.e., d.lgs 471/1997, d.lgs. 472/1997)	Proporzionale (in % dell'imposta) (**)
Versamento seconda rata (10%)	31 luglio 2026	Art. 51 del d.lgs 209/2023	Art. 53 del d.lgs 209/2023 che rinvia alle disposizioni in materia di imposte sui redditi (i.e., d.lgs 471/1997, d.lgs. 472/1997)	Proporzionale (in % dell'imposta) (**)

¹ In caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

(*) Per i primi tre esercizi di applicazione, le sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte del 50% (Art. 51, comma 9 del Decreto 209/2023)

(**) Per le violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento relativi ai primi tre esercizi di applicazione, non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo e colpa grave. (Art. 53, comma 5 del d.lgs. 209/2023)



Aspetti organizzativi e documentali da presidiare

L'impresa italiana controllata, anche in assenza di effettivo versamento dell'imposta, ha un ruolo centrale nel **flusso informativo** e nella **governance GLOBE del gruppo**.

Accordi privatistici strutturati tra le entità gruppo consentono di:

- Definire chiaramente ruoli e responsabilità
- Garantire il rispetto delle tempistiche normative
- Allocare equamente l'eventuale onere fiscale (tra le imprese italiane)
- Gestire i rischi sanzionatori

Aspetti Organizzativi e documentai da presidiare (1/2)

Accordo Privatistico Tax Allocation Agreement Tra imprese italiane E tra impresa italiana e Capogruppo

Gli aspetti che possono essere disciplinati includono:

A) Designazione e Deleghe

- **Individuazione dell'Impresa Locale Designata** per la presentazione della Notifica
- **Nomina della Persona di Contatto** con l'Amministrazione fiscale italiana, inclusi recapiti, ruolo e responsabilità
- **Delega alla controllante capogruppo estera o Impresa Designata** per la presentazione della Comunicazione Rilevante (subordinata all'esistenza di un Accordo Qualificato tra Autorità Competenti)

B) Ripartizione dell'Onere Fiscale

La Dichiarazione prevede (QDMTT – UTPR) l'indicazione dei **soggetti coobbligati** e la **ripartizione dell'onere fiscale** tra le imprese o entità del gruppo localizzate in Italia

- Identificazione delle imprese per conto delle quali il soggetto dichiarante agisce
- **Determinazione e allocazione dell'onere fiscale a ciascuna entità** potrebbe essere valutata anche in caso di IIR
- Meccanismi di ribaltamento e recupero degli importi versati

Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite e versate a fronte del riaddebito dell'imposta minima nazionale tra le imprese e entità a controllo congiunto (imposta minima nazionale)

Il Decreto non contiene alcuna previsione circa la possibilità di riaddebito dell'IIR da parte della controllante ad altra entità. Il Paese che subisce il riaddebito potrebbe qualificare l'importo quale provento imponibile

Aspetti Organizzativi e documentai da presidiare (2/2)

Accordo
Privatistico
Tax Allocation
Agreement
Tra imprese
italiane
E
tra impresa
italiana e
Capogruppo

Gli aspetti che possono essere disciplinati includono:

C) Flusso Informativo e Responsabilità

- **Obbligo di trasmissione tempestiva** delle informazioni necessarie per il calcolo dell'imposta da parte delle entità italiane al soggetto responsabile/ dall'entità designata o dalla Controllante
- **Procedure di raccolta dati contabili** ed extracontabili per Paese e per singola entità
- **Identificazione Fonte** dei dati presentati nella GIR
- **Documentazione di supporto** per la procedura di attribuzione dei dati contabili e calcolo delle rettifiche

D) Gestione delle Correzioni e Revoche

- **Modifiche alla designazione** dell'Impresa Locale Designata tramite nuovo modello di notifica
- **Revoca della scelta** di delegare la presentazione della Comunicazione Rilevante
- **Presentazione di dichiarazioni integrative** e gestione del credito risultante

Clausole da valutare per Accordo/i Infragruppo (esempio non esaustivo)

Area	Clausole da prevedere
Designazione	Individuazione dell'Impresa Locale Designata; definizione del perimetro (notifica, CR o entrambi); durata e condizioni di revoca
Flussi informativi	Obblighi di trasmissione dati; tempistiche; formato e contenuto delle informazioni; responsabilità per ritardi/errori
Ripartizione onere	Criteri di allocazione dell'imposta dovuta tra le entità italiane; modalità di ribaltamento dei costi; gestione delle eccedenze/crediti
Persona di contatto	Nomina e recapiti; responsabilità verso l'Amministrazione fiscale
Sanzioni e manleve	Ripartizione della responsabilità in caso di omessa/ritardata notifica o trasmissione di dati errati (sanzioni ex art. 51, comma 9, D.Lgs. 209/2023)
Procedure contabili ed extracontabili	Standard di calcolo; rettifiche; documentazione di supporto; riconciliazione con il bilancio consolidato

Inquadramento dell'accordo di ripartizione della QDMTT (art. 18 Decreto GMT)

Il Decreto GMT prevede che il Gruppo definisca il criterio di ripartizione della QDMTT nei limiti dell'imposta dovuta e (tenendo conto dei blending) -> **non individua uno specifico criterio di ripartizione della TuT.**

Il Decreto GMT:

1. ripartisce la TuT **a livello di Gruppo** (e non di sottogruppo) **ai soli fini dell'IIR**;
2. prevede come criterio di ripartizione tipico ai fini dell'IIR quello del **GloBE Income** (se positivo);

Accordo
Privatistico
Tax Allocation
Agreement
Tra imprese
italiane
E
tra impresa
italiana e
Capogruppo

Esempio 1: Draft di Accordo GMT ai fini IIR

Il criterio di ripartizione a livello di Gruppo ai fini dell'IIR può essere **fortemente distortivo** (soprattutto in presenza di minorities), in quanto si tratta di un criterio di ripartizione che non considera chi, come e per quanto, ha causato la TuT¹. Di seguito un esempio:

Esempio 1	sub Group 1	sub Group 2	All Group	
Adjusted Covered Taxes	-20	36	16	(a)
GloBE Income or Loss	0	200	200	(b)
ETR del sottogruppo o del Paese	N/A	18%	8,00%	(c) = (a)/(b)
TuT% del sottogruppo o del Paese	N/A	0%	7,00%	(d) = 15% - (c)
SBIE	100	0	100	(e)
TuT standalone del sottogruppo	20	0		
TuT del paese			7	(f) = (b) - (e) * (d)

Nell'esempio,

- la ripartizione in base al GloBE Income impone la TuT dovuta (7) sul sub Group 2, sovvertendo la “causa” della TuT, costituita dal segno delle imposte (-20);
- si nota che lo SBIE può ridurre la TuT dovuta, ma **chi “causa” la TuT sono le (poche) imposte.**

¹ tale criterio tipicamente considera solo il GloBE Income, ossia il denominatore positivo-utile (ed il denominatore può anche essere negativo-perdita), e non le imposte, che possono essere positive (costo) o negative (ricavo) o lo SBIE (che comunque rileva solo fino ad azzeramento del GloBE Income).

Esempio 2: possibile rationale di ripartizione

Al fine di individuare il rationale di un criterio specifico di ripartizione della QDMTT italiana, che appare anche idoneo ad evitare effetti distorsivi (a danno delle minoranze), si può ragionare di utilizzare quale criterio di ripartizione quello della «**TuT standalone del sottogruppo**²» :

Esempio 2	sub Group 1	sub Group 2	All Group	
Adjusted Covered Taxes	-20	36	16	(a)
GloBE Income or Loss	0	200	200	(b)
ETR del sottogruppo o del Paese	N/A	18%	8,00%	(c) = (a)/(b)
TuT% del sottogruppo o del Paese	N/A	0%	7,00%	(d) = 15% - (c)
SBIE	100	0	100	(e)
TuT standalone del sottogruppo	20	0		
TuT del paese			7	(f) = (b) - (e) * (d)
Ripartizione TuT in base al GloBE Income	0	7		
Ripartizione TuT in base alla TuT standalone del sottogruppo	7	0		

Segnaliamo che il criterio della TuT standalone:

- ripartisce la TuT dovuta dal Gruppo tenendo conto di chi ha causato la TuT
- sono possibili (nei limiti dei vincoli normativi) adattamenti per tenere conto di situazioni particolari

² Come illustrato in tabella si tratta di un criterio che ripartisce la TuT sulla base dell'imposta integrativa calcolata per il sottogruppo e quindi considerando contemporaneamente numeratore, denominatore e SBIE (con tie break rule a favore delle imposte positive).

Q&A





Allegati

- **Transitional CbCR Safe Harbours**
- **Allocazione della Top-up Tax (funzionamento dell'IIR) (Art. 2 Model Rules)**

Transitional CbCR Safe Harbours – in sintesi



De Minimis Test

- Giurisdizioni con
 - Ricavi totali < EUR 10m, e
 - Profitti (Perdite) prima delle imposte < EUR 1m for the FY.



Effective Tax Rate Test

- ETR Semplificato della giurisdizione \geq Aliquota transitoria determinata per ogni FY
- Aliquote transitorie:
 - 15% FY che inizia nel 2024
 - 16% FY che inizia nel 2025
 - 17% FY che inizia nel 2026
 - 17% FY che inizia nel 2027 >> SBS (*)



Routine Profits Test

- Profitti (Perdite) prima delle imposte \leq ammontare del substance-based income exclusion (SBIE) calcolato secondo le modalità stabilite dalle regole GloBE

Una giurisdizione si qualifica per i Transitional CbC-Report Safe Harbour se almeno uno dei predetti test è superato

L'effetto derivante dal superamento di almeno uno dei Transitional CbC-Report Safe Harbour è:

- Evitare l'applicazione piena delle Regole GloBE (ossia l'effettuazione dei calcoli in *full compliance*)
- Utilizzare dati prontamente disponibili (estratti da fonti qualificate: *Qualified CbCR* e *Qualified Financial statement*)

Se le condizioni dei Transitional CbC-Report Safe Harbour **non sono rispettate**, si applicheranno le regole generali e la potenziale esposizione alla imposta integrativa dovrà essere valutata applicando le Regole GloBE nella loro interezza.

Approccio OCSE >> **una volta fuori, sempre fuori** >> “**once out always out**”

Aggiustamenti minori: potrebbero essere necessari limitati aggiustamenti al CbCR *Profit Before Tax* giurisdizionale e agli oneri fiscali sul reddito da bilancio.

Transitional CbCR Safe Harbours – le fonti

Sources	Data Points	De Minimis Test	Effective Tax Rate Test	Routine Profits Test
Qualified CbCR	Profitto (Perdita) Imposte sul reddito*	✓	✓	✓
Qualified CbCR	Ricavi**	✓		
Qualified Financial Statements	Spese per imposte sul reddito***		✓	
Qualified Financial Statements	SBIE****			✓

*Nessun aggiustamento (con l'eccezione dei c.d. Net Unrealized Fair Value Loss)

** Aggiungere i ricavi delle entità possedute per la vendita



***Eliminazione delle " imposte non coperte" e delle posizioni fiscali incerte (UTP)

****Calcolo completo del GloBE. Una Giurisdizione sottoposta a test con perdite o profitti pari a zero non avrà un reddito superiore all'importo dei profitti ordinari, e pertanto soddisferà sempre il test dei profitti ordinari.

Transitional CbCR Safe Harbours – Data Point collection

CbCR TSHs rely on **Qualified** CbCR data as basis for calculating an MNE revenue and income on a jurisdictional basis → **CbCRs** are not necessarily **Qualified CbCR** for TSHs purposes.

MNE Groups that are in scope of the GloBE Rules but not required to file CbCR are still eligible for the Transitional CbCR Safe Harbour if they complete section 2.2.1.3(a) of the GIR




Consistent use of data → all data used to perform the safe harbours computations for Entities in a Tested Jurisdiction must come from the same type of Qualified Financial Statements, except for PE and NMCE (can come from any data source specifically permitted in the Commentary or under Agreed Administrative Guidance)



Allocazione della Top-up Tax (funzionamento dell'IIR) (Art. 2 Model Rules)

Dopo aver determinato la Top-up Tax che il gruppo deve corrispondere per ciascuna LTCE occorre procedere all'allocazione della Top-up Tax sulla base della regola primaria IIR e/o della regola secondaria UTPR

- **L'IIR si applica dall'alto verso il basso (c.d. top-down approach)**, il che significa che l'IIR è applicata in primo luogo dall'entità che si trova al vertice del MNE, ovvero dalla UPE.



Esempio

- Cco si trova in una giurisdizione *low tax*;
- La giurisdizione della UPE applica IIR;
- A Co è l'UPE e ha la priorità nell'applicare l'IIR rispetto alle IPE (B Co1 e B Co2)


A Co paga la Top-tax ai sensi dell'IIR pari all'intero importo della Top-up Tax di C Co



Allocazione della Top-up Tax (funzionamento dell'IIR) (art. 2 Model Rules)

Dopo aver determinato la Top-up Tax che il gruppo deve corrispondere per ciascuna LTCE occorre procedere all'allocazione della Top-up Tax sulla base della regola primaria IIR e/o della regola secondaria UTPR

- Se l'UPE non applica l'IIR, spetterà a una o più IPE applicare l'IIR alle loro LTCE.



Esempio

- La UPE non applica IIR;
- Le IPE B Co1 e B Co2 detengono ciascuna il 50% di C Co, che è una LTCE;
- Delle tre giurisdizioni, solo B ha implementato IIR;
- A Co è l'UPE e avrebbe la priorità nell'applicare l'IIR se la Giurisdizione A avesse introdotto IIR. In questo caso, tuttavia, solo la Giurisdizione B ha introdotto IIR e quindi le IPE (B Co1 e B Co2) sono tenute ad applicare l'IIR
- B Co 1 e B Co 2 devono applicare l'IIR in base alla loro *allocable share di top up tax* (50% ciascuno) di C Co.

In conclusione, B Co1 e B Co2 pagano la Top-tax ai sensi dell'IIR pari all'intero importo della Top-up Tax di C Co



Allocazione della Top-up Tax (applicazione per la POPE) (art. 2 Model Rules)

Eccezione al top-down approach è il caso in cui nella catena partecipativa sia presente una POPE

- L'IIR sarà applicata da una POPE in via prioritaria rispetto alla UPE per un importo pari alla sua allocable share sulla LTCE di cui possiede una partecipazione

Esempio

- A Co è l'UPE del MNE. A Co ha sede nella giurisdizione A e possiede direttamente o indirettamente quote in due CE: B Co e C Co, rispettivamente situate nei Paesi B e C. C Co è una LTCE situata in una giurisdizione a bassa tassazione. La Top-up Tax di C Co è pari a 10.
- A Co ha quota del 60% in B Co mentre terze parti possiedono il restante 40%. B Co, a sua volta, possiede interamente C Co. B Co è quindi una POPE.
- B Co è tenuta ad applicare l'IIR in quanto POPE e A Co è tenuta ad applicare l'IIR perché è l'UPE.
- **Si applica meccanismo di compensazione. B Co preleva il 100% della top up tax di C Co (10), A Co dovrebbe prelevare il 60% della top up tax di C Co (6) ma opera il meccanismo di compensazione per pari importo.**


Giurisdizione A
(GloBE Rules)




Giurisdizione B
(GloBE Rules)




Giurisdizione C
(no GloBE Rules)
(giurisdizione low-tax)





Allocazione della Top-up Tax (esempio) (Art. 2 Model Rules)



GI = GloBE Income

ACT = Adjusted Covered Taxes

PE = Permanent Establishment

- **La giurisdizione A ha implementato IIR;**
- **C Co è un'entità trasparente.** Ha un GloBE Income pari a 25 e Covered Taxes pari a 0 (ETR 0%) che sono allocati a B Co1.
- **Giurisdizione B:**
 - ETR (jurisdictional): $(2 + 3)/(50 + 30) = 6,25\%$
 - Percentuale Top-up Tax: $15\% - 6,25\% = 8,75\%$
 - Top-up Tax giurisdizionale: $8,75\% * 80 = 7$
 - Top-up tax di B Co1: $50/80 * 7 = 4,375$
 - Top-up tax of B CO2: $30/80 * 7 = 2,625$
- **Giurisdizione PE**
 - ETR (jurisdictional): $3/30 = 10\%$
 - Percentuale Top-up Tax: $15\% - 10\% = 5\%$
 - Top-up Tax giurisdizionale: $5\% * 30 = 1,5$
 - Top-up Tax di PE: $30/30 * 1,5 = 1,5$

- **L'Allocable Share di Top-up Taxes alla UPE è: $4,375 + 2,625 + 1,5 = 8,5$**

Grazie

Dario Sencar

PwC | Partner, International Tax & Transfer Pricing

Mobile: +39 346 136 8643

Email: dario.sencar@pwc.com

PwC Tax Società tra Professionisti Srl

Marta Goi

PwC | Partner, International Tax & Transfer Pricing

Mobile: +39 335 227853

Email: marta.goi@pwc.com

PwC Tax Società tra Professionisti Srl

© 2026 PwC Tax Società tra Professionisti Srl. All rights reserved. “PwC” & TLS refers to PwC Tax Società tra Professionisti Srl. or PwC Tax and Legal Solutions and may sometimes refer to the PwC network.

Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm.

This content is for general information purposes only and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details.